



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che **intendano separarsi o divorziare consensualmente** negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a SEI MESI nel caso di separazione consensuale, ad UN ANNO nel caso di separazione giudiziale.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'**11/11/2014**, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede:

- in assenza di figli;
 - in assenza di figli minori;
 - in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
- che l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica**.

- in presenza di figli minori;

- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;

che l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo **entro 10 giorni** al Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.

L'accordo da inoltrare al Comune di Ornavasso potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via P.E.C. al seguente indirizzo: comune.ornavasso@legalmail.it

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando: **NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.**
- **Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.**
- Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, **dal 26 maggio 2015** i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a **SEI MESI** nel caso di separazione consensuale, ad **UN ANNO** nel caso di separazione giudiziale.

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione di assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum)

Le fasi dell'accordo:

- prenotazione di appuntamento all'ufficio Stato Civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario effettuato al seguente identificativo: IBAN IT13W056964544000005101X73 intestato alla Tesoreria del Comune di Ornavasso – **causale:** DIRITTO FISSO – articolo 12 c.6 – Legge 162/2014)
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Prenotazione appuntamento:

- email: demografici@comune.ornavasso.vb.it
- telefono: +39 0323 838371 - Marco Benedetto Cerini
- fax: 0323 836494

Riferimenti normativi:

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supplemento Ordinario n. 84)

ALLEGATI: modelli di dichiarazione da utilizzare per le separazioni o divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

- [Modello di dichiarazione per separazione](#) (37.2 Kb - PDF)
- [Modello di dichiarazione per divorzio](#) (38.3 Kb - PDF)
- [Modello di dichiarazione per modifica condizioni](#) (38.5.36 Kb - PDF)
- [Modulo trasmissione da parte degli avvocati](#) (ovvero anche di uno solo degli avvocati) (66,15 Kb - PDF)